

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1776

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **DORINA BIANCHI**

Norme a garanzia della trasparenza degli assetti societari delle imprese editrici di quotidiani e periodici e per l’istituzione del Garante del lettore

*Presentata il 7 novembre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate al duplice obiettivo di incrementare la trasparenza degli assetti societari e della titolarità delle imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché di assicurare la massima tutela degli interessi dei lettori stessi. A tale fine si provvede:

a) con l’articolo 1, a obbligare le imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché le imprese editrici di giornali, a inserire nella struttura redazionale i dati relativi ai principali assetti societari e azionari delle imprese stesse. In tal modo si garantisce la massima trasparenza sui principali proprietari o azionisti delle stesse testate per dare la possibilità al lettore di verificare se le notizie, gli articoli

e le inchieste garantiscano un’informazione obiettiva e non siano, invece, mirati all’esclusivo interesse degli azionisti;

b) con l’articolo 2, a istituire il Garante del lettore, per i quotidiani e i settimanali, a tutela degli interessi dei medesimi lettori. Infatti, poiché il diritto di rettifica oggi spesso non viene rispettato i lettori non sono sufficientemente garantiti in caso di notizie infamanti, spesso diffamatorie, e l’unica possibilità che rimane loro è adire le vie legali: in tale ipotesi il ricorso al Garante del lettore potrebbe essere una valida alternativa.

In particolare, il Garante del lettore, è incaricato di rappresentare, all’interno delle imprese editrici, i diritti dei lettori.

Esso è assimilato all'*ombudsman*, il funzionario pubblico che ha il compito di contrastare e di denunciare i soprusi del potere esecutivo, e appartiene alla tradizione della stampa anglosassone, che ha sviluppato una concezione della libertà di stampa non solo come diritto attivo dei giornalisti a informare, ma anche come diritto passivo dei cittadini a ricevere un'informazione corretta. Il principio è contenuto nel codice etico dell'*American Society of Professional Journalists*, adottato nel 1897 e ribadito nella risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1003(1993) del 1° luglio 1993. Il compito affidato al Garante del lettore integra una duplice tutela: il cosiddetto « diritto di cronaca », riconosciuto in Italia dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, confligge, infatti, con il diritto alla riservatezza del cittadino, affermato nel

nostro Paese con la legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati personali, ora sostituita dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante è dunque chiamato a vigilare affinché l'informazione rappresenti un bene sociale e non soltanto una merce, proteggendo, però, non l'interesse soggettivo del singolo, ma l'interesse collettivo della comunità dei lettori. Il primo esempio di una figura garante dei diritti dei lettori nella stampa italiana è contenuto nel Patto sui diritti e doveri dei giornalisti de « *La Repubblica* » (1990).

Con l'articolo 2 viene quindi stabilito che, al fine di tutelare gli interessi del lettore, le imprese editrici di quotidiani e periodici provvedono all'istituzione del Garante del lettore.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Trasparenza degli assetti societari e della titolarità delle imprese editrici di quotidiani e periodici).*

1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le imprese editrici di quotidiani e periodici di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, nonché le imprese editrici di giornali di cui all'articolo 3, devono indicare nella struttura redazionale i dati relativi ai principali assetti societari e azionari delle imprese stesse ».

## ART. 2.

*(Garante del lettore).*

1. Al fine di tutelare gli interessi del lettore, le imprese editrici di quotidiani e periodici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificata dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'istituzione del Garante del lettore, al quale si estende la tutela sindacale prevista per i membri del comitato di redazione.

2. La carica di cui al comma 1 non è cumulabile con quella di membro del comitato di redazione.

3. Il direttore responsabile di un'impresa editrice di cui al comma 1, sentito il comitato di redazione, nomina il Garante del lettore, scegliendolo di preferenza tra i giornalisti dipendenti dall'impresa stessa. In ogni caso il Garante del lettore deve essere un giornalista e non deve avere rapporti di lavoro con imprese editrici concorrenti.

4. Il Garante del lettore dura in carica un anno e la carica non è rinnovabile. Allo scadere dell'anno è comunque previsto un ulteriore periodo di un mese al fine di consentire il passaggio delle consegne al nuovo Garante del lettore.

5. Il Garante del lettore resta in carica fino alla scadenza del suo mandato, anche in caso di cambio della direzione dell'impresa editrice.

6. In caso di dimissioni, è nominato un nuovo Garante del lettore con le procedure di cui al presente articolo.

7. Il nome del Garante del lettore è riportato nella struttura redazionale dell'impresa editrice.

8. Al Garante del lettore possono fare appello i lettori che ritengono violato il rispetto della sfera privata delle persone, il rispetto della presunzione di innocenza, nonché il divieto di discriminazioni in base alla razza, al colore della pelle o alla religione, qualora il riferimento a tali elementi sia privo di ogni interesse pubblico.

9. Esaminati gli appelli presentati ai sensi del comma 8, il Garante del lettore trasmette al direttore responsabile dell'impresa editrice le sue segnalazioni e raccomandazioni e, qualora lo ritenga necessario, ne informa il comitato di redazione. In ogni caso il Garante del lettore si astiene dall'emettere giudizi di valore sul lavoro dei giornalisti e sulla loro professionalità.

10. Il Garante del lettore esprime il proprio giudizio e le proprie valutazioni sui fatti segnalati dai lettori ai sensi del comma 8 e li comunica all'Ordine dei giornalisti che, se necessario, provvede a irrogare le prescritte sanzioni disciplinari.

